



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 12/08/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 maggio 2010, n. 193

Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 59/2005, rilasciata alla Ditta Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. con sede legale ubicata a Parma in via Mantova 166 ed impianto ubicato a Foggia Zona Industriale Incoronata S.S. 16 km 684+300- CODICE I.P.P.C. 6.4 (b) - Fascicolo n.70.

L'anno 2010 addì 26 del mese di Maggio in Modugno (Ba) presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

vista la Deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i. con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

**ADOTTA IL SEGUENTE
PROVVEDIMENTO**

Visto il D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" e s.m.i.;

Visto il D.M. 24.04.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe"

Visti i provvedimenti:

- La Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006 "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente". Attivazione delle procedure tecnico amministrative connesse.

- La Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007 "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento. Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione

Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19/09/2006.

- La Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 05 febbraio 2007 "Costituzione delle Segreterie Tecniche".

dato atto che:

- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso il Centro Comune di Ricerca di Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (BAT References - BREFs);

- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.lgs. 372/99"; "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

- a livello italiano con il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" sono state emanate le linee guida per l'individuazione delle migliori tecnologie disponibili di settore.

Pertanto:

- Visto la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica allegata, presentata in data 05/03/2007 con ns. prot. n. 3649, della società Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. con impianto ubicato a Foggia Zona Industriale Incoronata S.S. 16 km 684+300;

- Visto l'avvio del procedimento da parte della Regione Puglia, prot. n. 7860 del 17/05/2007;

- Visto le comunicazioni del Gestore, in data 16/10/2007 con ns. prot. n. 16240 che ha dato luogo alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale/nazionale dell'annuncio di cui all'art. 5, comma 7 del D.lgs. 59/05;

- Visti i risultati istruttori della segreteria tecnica del 28/06/2007 del sopralluogo effettuato in data 11/03/2010 e delle Conferenze di Servizi avviate in data 04/07/2007 e concluse in data 13/05/2010;

visto il parere di competenza del Consorzio ASI di Foggia con ns. prot. n. 6735 del 13/05/2010 in cui viene espresso parere tecnico favorevole al rilascio dell'A.I.A.;

visto il parere del Comune di Foggia con ns. prot. n. 6736 del 13/05/2010 in cui viene dato nulla osta al rilascio dell'A.I.A.;

visto il parere della Provincia di Foggia, ns. prot. n. 6761 del 14/05/2010 in cui viene espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

visto il parere favorevole dell'ARPA Puglia DAP di Foggia al rilascio dell'AIA e il parere favorevole con prescrizioni sul Piano di Monitoraggio e Controllo, ns. prot. n. 6730 del 13/05/2010 riportato in "Allegato C" dell'Allegato Tecnico al presente provvedimento;

visto che non sono arrivate altre osservazioni da parte degli Enti facenti parte del procedimento istruttorio a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 13/05/2010, prot. n. 6799 del 14/05/2009;

preso atto che le condizioni e prescrizioni contenute nel "Documento Tecnico" che si compone degli

Allegati: “Allegato A”, “Allegato B - Piano di Monitoraggio e Controllo.”, “Allegato C - Parere Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia sul Piano di Monitoraggio e Controllo” e “Allegato D - Quadro riepilogativo delle Migliori Tecniche Disponibili valido per tutti i settori alimentari” devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche negli stessi indicati;

preso atto che la ditta società Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. con sede legale a Parma ed impianto ubicato a Foggia - Zona Industriale Incoronata S.S. 16 km 684+300 non risulta registrata ai sensi del Regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), ma risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi D.Lgs n. 59/05, la presente A.I.A. ha validità di anni 6 (sei);

precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell’art. 5 del D.lgs. n. 59/05, il presente provvedimento recepisce e sostituisce le autorizzazioni indicate ai punti 5 dell’Allegato A;

preso atto che la ditta “ Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.” ha presentato alla Provincia di Foggia la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui alla voce B.2.r dell’Allegato B alla L. R. 11/01 e s.m.i. “Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno su base trimestrale” trasmettendo per conoscenza in copia alla Regione Puglia la relativa istanza acquisita al prot. 5433 del 15/04/2010

ritenuto di poter procedere, nelle more del perfezionamento del procedimento avviato di verifica di assoggettabilità a V.I.A. dell’intero complesso industriale, al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale prevedendo un eventuale aggiornamento della medesima A.I.A. in relazione agli esiti della procedura di screening di competenza provinciale;

ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

dato atto che ai fini delle spese istruttorie relative al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, il gestore ha regolarmente provveduto, in data 20/02/2007 al versamento dell’importo, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dell’applicazione dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazioni integrate ambientali, la Giunta Regionale ha disposto che: “i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato”,

precisato che a seguito dell’adeguamento delle tariffe regionali al D.M. del 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale sulle tariffe”, si provvederà a richiedere alla Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. Stabilimento di Foggia il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

ritenuto pertanto di rilasciare, ai sensi del D.lgs. 59/05, l’Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell’istanza innanzi specificata, alle prescrizioni e condizioni specificate negli Allegati al presente provvedimento che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni espresse in narrativa, che si intendono tutte integralmente riportate e trascritte

di rilasciare alla Società Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. con sede legale a Parma in via Mantova 166 ed impianto ubicato a Foggia - Zona Industriale Incoronata S.S. 16 km 684+300 - Fascicolo n. 70 - l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto con attività IPPC 6.4 b "Impianti industriali destinato al trattamento e trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno" (Allegato I al D.Lgs. 59/05), alle condizioni e con le prescrizioni riportate nel "Documento Tecnico" che si compone degli allegati "Allegato A" di n. 34 (trentaquattro) facciate, "Allegato B - Piano di Monitoraggio e Controllo" di n. 11 (undici) facciate, "Allegato C - Parere Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia sul Piano di Monitoraggio e Controllo" di n. 2 (due) facciate e "Allegato D Quadro riepilogativo delle Migliori Tecniche Disponibili valido per tutti i settori alimentari" di n. 7 (sette) facciate.

di stabilire che:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento recepisce e sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate secondo quanto indicato ai punti 5 dell'allegato A del Documento Tecnico;
- l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento sarà eventualmente aggiornata a seguito del completamento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA avviato presso la competente Provincia di Foggia;
- l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9, comma 3, è soggetta a rinnovo ogni sei anni;
- la Società è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni inerenti le "modifiche dell'impianto", secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 59/05;
- la Società è tenuta a compilare ed aggiornare annualmente il DB CET (Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali) residente presso il sito internet di Arpa Puglia contenente i dati sui punti di emissione convogliata ed i risultati dei periodici autocontrolli effettuati dalle aziende stesse;
- per effetto dell'intervenuto D.M. del 24.4.2008 denominato "Decreto interministeriale sulle Tariffe", a seguito della predisposizione di apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme, se dovute, derivanti dall'applicazione del precitato Decreto;
- che l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 11 e 16 del D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005;

l'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia e la Provincia di Foggia nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti istituzionali svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza, da parte della ditta, di quanto riportato nel presente provvedimento ed in allegati tecnici "A, B, C e D";

L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione e relativi allegati, con oneri a carico del gestore.

di disporre che la presente autorizzazione integrata ambientale e i dati relativi al monitoraggio ambientale devono essere depositati e resi disponibili per la consultazione del pubblico presso la Regione Puglia, Servizio Ecologia, la Provincia di Foggia e presso il Comune di Foggia;

di notificare il presente provvedimento e relativi allegati, a cura del Servizio Ecologia, a Barilla G e R.

Fratelli S.p.A.;

di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Foggia, alla Provincia di Foggia, all'ARPA Puglia, al D.A.P. di Foggia, alla AUSL competente per territorio, al Servizio Industria e Energia, al Servizio Agricoltura ed al Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Regione Puglia;

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che l'adozione del presente provvedimento, da parte del Dirigente del Servizio Ecologia è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Dott. Fabio Nicolosi

Il Dirigente di Ufficio Il Dirigente del Servizio
Ing. Caterina Dibitonto Ing. Antonello Antonicelli